

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1993

che modifica il regolamento (CEE) n. 2719/92 relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 92/108/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 18, paragrafo 1,

visto il parere del comitato delle accise,

considerando che il nuovo paragrafo 5 dell'articolo 15 della direttiva 92/12/CEE stabilisce che, durante il trasporto dei prodotti, il depositario autorizzato spedire o un suo rappresentante possono scegliere un luogo di consegna alternativo senza autorizzazione speciale da parte delle autorità competenti; che di ciò occorre tener conto nella forma del documento amministrativo d'accompagnamento e delle relative note esplicative;

considerando che, poiché tutti gli Stati membri rilasciano attualmente codici accisa ai propri depositari autorizzati e ai propri operatori registrati, è opportuno rendere obbligatoria l'indicazione di tale codice nel documento amministrativo; che, pertanto, tranne nel caso degli operatori non registrati, non è più necessario indicare nel documento di accompagnamento il numero di identificazione IVA dello speditore, né quello del destinatario;

considerando che è necessario semplificare e facilitare la procedura relativa a tutti i documenti di accompagnamento compilati mediante sistemi elettronici o automatici di elaborazione dati; che è opportuno autorizzare gli Stati membri a dispensare, a determinate condizioni, lo speditore dall'obbligo di apporre una firma su detti documenti;

considerando che è pertanto necessario modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2719/92 è così modificato:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Articolo 1

Il modulo riportato nell'allegato I deve essere utilizzato come documento amministrativo di accompagnamento

per la circolazione in regime sospensivo di prodotti soggetti ad accisa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, fatta salva la conformità alle disposizioni di esecuzione e di procedura di cui al reverso dell'esemplare n. 1 del documento. »

2) All'articolo 2, paragrafo 2 è aggiunto il seguente periodo:

« Il documento reca in modo ben visibile la seguente menzione:

Documento commerciale d'accompagnamento per la circolazione di prodotti soggetti ad accise in regime di sospensione ».

3) È inserito il seguente articolo 2 bis:

« Articolo 2 bis

1. Se il documento di accompagnamento viene compilato con un sistema elettronico o automatico di elaborazione dati, le autorità competenti possono dispensare lo speditore dall'obbligo di firmare il documento autorizzandolo ad apporre il timbro speciale descritto all'allegato II. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo speditore abbia preventivamente presentato alle autorità competenti una dichiarazione scritta con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi alla circolazione in regime di sospensione all'interno della Comunità dei prodotti soggetti ad accisa e facenti parte di spedizioni che viaggino scortate da documento di accompagnamento recante il suo timbro speciale.

2. I documenti di accompagnamento redatti secondo il paragrafo 1 riportano nella parte della casella 24 riservata alla firma dello speditore una delle seguenti diciture:

- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- Δεν απαιτείται υπογραφή
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensa de assinatura.

⁽¹⁾ GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 390 del 31. 12. 1992, pag. 124.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 19. 9. 1992, pag. 1.